

**STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI
"GEL S.P.A."**

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO

Art. 1 Denominazione

1.1. E' costituita una Società per azioni con la denominazione: "GEL S.P.A."(la "Società")

Art. 2 Sede

2.1. La Società ha sede nel Comune di Castelfidardo (AN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie e unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2.1.

Art. 3 Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto la produzione e commercializzazione di:

- macchinari, attrezzature, impianti, prodotti chimici per il trattamento delle acque e dei fumi;
- macchinari, attrezzature, impianti, prodotti chimici per il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riutilizzo di acque reflue, rifiuti liquidi e percolato di discarica;
- impianti e macchinari per il condizionamento e il trattamento dell'aria;
- particolari, accessori e componenti per l'impiantistica termoidraulica;
- prodotti per la manutenzione di impianti termici e di condizionamento.

La Società svolge anche l'attività di progettazione, costruzione, installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione, gestione, conduzione e smantellamento degli impianti di trattamento dell'acqua, delle acque reflue, dei rifiuti liquidi, del percolato di discarica, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie, degli impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, uso, accumulo, consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.

Inoltre la Società svolge l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, nonché degli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

La Società potrà altresì fornire servizi di consulenza tecnica, commerciale e amministrativa inerenti alle attività di cui sopra.

La Società potrà assumere e concedere mandati, con o senza deposito, di agenzia, subagenzia e rappresentanza in esclusiva e non, di concessionaria di ditte e Società aventi scopi analoghi o affini nei settori sopra indicati in Italia ed all'estero.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa, potrà, inoltre assumere interessenze quote partecipazioni anche azionarie in Società ed altre imprese aventi oggetto analogo o affine.

L'eventuale attività finanziaria che la Società dovesse svolgere, non dovrà essere rivolta al pubblico, non dovrà essere prevalente, dovrà essere finalizzata esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con esclusione comunque, delle attività di cui agli artt. 106 e 113 del T.U.B.; potrà, infine assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi ed anche per debiti assunti da terzi."

Art. 4 Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, TRASPARENZA, STRUMENTI FINANZIARI, PATRIMONI DESTINATI, FINANZIAMENTI, RECESSO, ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, OPA

Art. 6 Capitale

6.1. Il capitale sociale è fissato in euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) ed è suddiviso in numero 5.000.000 (cinque milioni) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Art. 7 Azioni

7.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

7.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.

7.3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

7.4. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto

7.6. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

7.7. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articolo 2348 e seguenti del codice civile.

7.8. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

7.9. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima.

7.10 l'Assemblea straordinaria in data 17 novembre 2017, con verbale redatto dal Notaio Andrea Scoccianti, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo massimo di Euro 6.000.000 (sei milioni), di cui fino ad un importo di Euro 4.000.000 (quattro milioni)

in via inscindibile e per i residui massimi Euro 2.000.000 (due milioni) in via scindibile, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da eseguirsi come segue: (i) una *tranche* per un controvalore complessivo - comprensivo di sovrapprezzo - di massimi Euro 5.000.000 (cinque milioni), mediante emissione di massime numero 1.920.833 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e con godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 2,60, a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, quali definiti dagli artt. 100 del TUF, 34-*ter* del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 e 26 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati/istituzionali" ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); (ii) un'ulteriore *tranche* da offrirsi al pubblico in Italia, per un controvalore complessivo - comprensivo di sovrapprezzo - di massimi Euro 1.000.000 (un milione) mediante emissione di massime numero 384.167 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e con godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 2,60, a servizio dell'offerta finalizzata alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di soggetti diversi dagli "investitori qualificati", in regime di esenzione ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999. Il termine finale per la sottoscrizione di ciascuno dei due aumenti di capitale testé deliberati, è fissato al 31 marzo 2018 o, se anteriore, alla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari su AIM Italia.

7.11. l'assemblea straordinaria in data 17 novembre 2017, con verbale redatto dal Notaio Andrea Scoccianti, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dei *warrant*, per un importo di massimi euro 23.050, non comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 230.500 azioni ordinarie, che saranno offerte in sottoscrizione ai titolari di *warrant* e da emettersi a cura dell'Organo Amministrativo, e per esso del suo Presidente, in una o più riprese fino a concorrenza dell'ammontare per il quale verrà esercitata la facoltà di sottoscrizione connessa ai *warrant*, il tutto in conformità e con le modalità di cui al regolamento "Warrant GEL 2017 - 2020". Tale aumento di capitale rimarrà fermo e non potrà essere revocato fino alla scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di sottoscrizione connesso al *warrant*.

Art. 8 Trasferimento azioni

8.1. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 9 Identificazione degli azionisti

9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli

stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

9.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 10 Trasparenza e informativa

10.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

10.2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

10.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Art. 11 Obbligazioni

11.1. La Società potrà emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

11.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 31 del presente statuto.

Art. 12 Strumenti finanziari

12.1. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

12.2. Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo non destinati comunque alla circolazione.

12.3. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

Art. 13 Patrimoni destinati

13.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

13.2. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 33.2. del presente statuto.

Art. 14 Finanziamenti

14.1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 15 Recesso

15.1. I soci hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

15.2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

15.3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del

valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea nella quale si deve assumere la delibera che legittima il recesso.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

15.4. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Art. 16 Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

16.1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del codice civile.

Art. 17 OPA Endosocietaria

17.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili (la **Disciplina Richiamata**), le disposizioni dettate per le Società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le **Norme TUF**).

17.2. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

17.3. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

17.4. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

17.5. Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

17.6. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

17.7. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di

intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

17.8. La Società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita tali poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

17.9. Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

ASSEMBLEE

Art. 18 Competenze dell'assemblea ordinaria

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia.

Art. 19 Competenze dell'assemblea straordinaria

19.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 33.2. del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del presente statuto;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 20 Convocazione dell'assemblea

20.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

20.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

20.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

20.4. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24 Ore", "Milano Finanza", nonché sul sito Internet della Società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

20.5. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Art. 21 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

21.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

21.2. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 22 Assemblea totalitaria

22.1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

22.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

23.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

23.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

23.3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto

favorevole della maggioranza del capitale sociale mentre in seconda ed ogni ulteriore convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 24 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

24.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

24.2. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate

Art. 25 Norme per il computo dei quorum

25.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

25.2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

25.3. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salvo diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

25.4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 26 Rinvio dell'assemblea

26.1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 27 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

27.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

27.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la

“**Comunicazione**”). La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

27.3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 28 Rappresentanza del socio in assemblea

28.1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

28.2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

28.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile.

28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate.

Art. 29 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

29.6 Il verbale deve indicare.

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità, anche mediante allegato, dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti, anche mediante allegato, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 30 Procedimento assembleare

30.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

30.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 31 Assemblee speciali

31.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

31.2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 32 Annullamento delle deliberazioni assembleari

32.1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

32.2. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta a sensi dell'articolo 2377 del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

33.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

33.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti

competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 13 del presente statuto;
- f) la decisione in ordine alla fusione per incorporazione di una o più Società possedute dall'incorporante per almeno il 90% (novanta per cento) delle loro azioni o quote ai sensi degli articoli 2502 e 2505-bis del codice civile, con deliberazione risultante da atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2). In tale ipotesi l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, può essere fatta per la Società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della Società incorporata.
- g) la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite, nell'ipotesi di cui all'articolo 2446, terzo comma, del codice civile

Art. 34 Divieto di concorrenza

34.1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

Art. 35 Composizione dell'organo amministrativo

35.1. L'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

36.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5 %.

36.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

36.3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo *ex art.* 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

36.4. Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di

amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

36.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. 36.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo, ovvero al settimo ove il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

36.7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

36.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

36.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).

36.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

36.11. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.

36.12. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

36.13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

36.14. Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

36.15. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

36.16. L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Art. 37 Presidente del consiglio di amministrazione

37.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

37.2. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 38 Organi delegati

38.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e dei poteri e la relativa remunerazione.

38.2. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

38.3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

38.4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con cadenza almeno semestrale a sensi articolo 2381, comma 5, del codice civile.

38.5. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 39 Delibere del consiglio di amministrazione

39.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

39.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

39.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

39.4. Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

39.5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

39.6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 30 del presente statuto.

39.7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

39.8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

39.9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 40 Rappresentanza sociale

40.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

40.2. La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 41 Remunerazione degli amministratori

41.1. All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; la misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

41.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

41.3. l'assemblea dei soci può anche deliberare di accantonare a favore degli amministratori, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 Collegio sindacale

42.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

42.2. L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente.

42.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

42.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

42.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

42.6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Art. 43 Controllo contabile

43.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.

43.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

43.3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

BILANCIO

Art. 44 Bilancio e utili

44.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

44.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 Scioglimento e liquidazione

45.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 (novanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

45.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

45.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 46 Disposizione finale

46.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

FIRMATI: Berto Aroldo - Andrea Scoccianti Notaio. -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 23/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AI TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.